MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMUNICATO

Apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico su edifici pubblici - Fondo Kyoto scuole, strutture sanitarie e sportive. (21A03670)

(GU n.147 del 22-6-2021)

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - e fino alle ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo possono essere presentate le domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 24 aprile 2021.

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

1) i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:

a) edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;

2) i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui al punto 1);

3) i fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a).

La procedura di ammissione alle agevolazioni e' «a sportello». Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande fara' fede la data e l'orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della transizione ecologica. Le modalita' di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate dall'art. 9 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilita', attraverso l'apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmate digitalmente e, corredate della relativa documentazione, trasmesse con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

fondokyoto@pec.minambiente.it

cdpspa@pec.cdp.it

Per le suindicate finalita' sono destinate risorse complessive pari ad euro 200.000.000,00 disponibili a valere sul Fondo rotativo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006 (Fondo Kyoto).

Il testo completo del decreto interministeriale 11 febbraio 2021 e i documenti utili per la presentazione delle istanze sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-scuole-2021

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail, all'indirizzo infofondokyoto@minambiente.it ovvero telefonicamente ai numeri: 06 57225106, 06 57225170, 06 57228279

FONDO KYOTO 2021

Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico delle scuole, delle strutture sanitarie e degli impianti sportivi

L'articolo 1, comma 743 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso il campo di applicazione del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici ed universitari (cd. Fondo Kyoto Scuole, di cui all'art. 9 del DL 91/2014), includendo tra gli edifici oggetto di agevolazione anche le strutture sanitarie e gli impianti sportivi di proprietà pubblica.

In attuazione di quanto previsto dal predetto comma 743, il MiTE e il Mef, di concerto con MiSE, Min. Istruzione e Min. Università e Ricerca, hanno emanato il decreto interministeriale 11 febbraio 2021, con il quale sono disciplinate le modalità di accesso al bando.

In particolare:

- Il Fondo concede finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari degli immobili, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed idrico
- I prestiti hanno un tasso di interesse dello 0,25% e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni
- Gli interventi devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno 2 classi energetiche
- Le risorse messe a disposizione ammontano a 200 milioni di euro e l'importo massimo che si può richiedere per singolo edificio è di 2 milioni di euro

Il bando si è aperto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2021 dell'Avviso di apertura dei termini. **La scadenza è fissata per le ore 24,00 del 19 dicembre 2021** e la procedura di ammissione è effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Per accedere alle agevolazioni è necessario compilare il modulo di ammissione attraverso il portale messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (soggetto gestore del Fondo), disponibile al seguente link: **https://services.cdp.it/domandakyoto5/#/kyoto5/richiestaFinanziamento**

Di seguito è possibile consultare la documentazione necessaria per la presentazione delle domande

Normativa:

- **Avviso di apertura dei termini**
- **Decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65**
- **Articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91**

m_amte.MATTM_.CLEA REGISTRO DECRETI.R.0000193.10-06-2021

Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E IL MINISTRO DELL'UNIVERISITÀ E DELLA RICERCA DELL'11 FEBBRAIO 2021, RECANTE "*CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE, EROGAZIONE E RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO IDRICO SU EDIFICI PUBBLICI*", ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 744 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

APERTURA DELLO SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI PUBBLICI

FONDO KYOTO SCUOLE, STRUTTURE SANITARIE E SPORTIVE

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - e fino alle ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo possono essere presentate le domande per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici ai sensi del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.98 del 24-04-2021.

Possono presentare domanda di concessione del finanziamento:

1. i Soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture:
    a. edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    b. impianti sportivi, non compresi nel "Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane" di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
    c. edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
2. i Soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui alla punto 1);

3. i fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a).

La procedura di ammissione alle agevolazioni è “a sportello”. Per la definizione dell'ordine cronologico di ricezione delle domande farà fede la data e l'orario riportato sulla ricevuta di accettazione del provider di posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della Transizione Ecologica. Le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate dall’articolo 9 del decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65.

Le domande di ammissione dovranno essere compilate, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., firmate digitalmente e, corredate della relativa documentazione, trasmesse con unica PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- fondokyoto@pec.minambiente.it
- cdpspa@pec.cdp.it

Per le suindicate finalità sono destinate risorse complessive pari ad euro 200.000.000,00 disponibili a valere sul Fondo rotativo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1110, della legge 296/2006 (Fondo Kyoto)

Il testo completo del decreto interministeriale 11 febbraio 2021 e i documenti utili per la presentazione delle istanze sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo internet: https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-scuole-2021

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail, all'indirizzo infofondokyoto@minambiente.it , ovvero telefonicamente ai numeri: 06 57225106, 06 57225170, 06 57228279

Il Direttore Generale

Giusy Lombardi

LOMBARDI
GIUSY
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
Direttore
Generale
10.06.
2021 15:46:56 UTC

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

FONDO KYOTO

cdp

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA

PER LA VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E DEI COSTI AMMISSIBILI

In relazione alla "TABELLA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI TECNICI E DEI COSTI AMMISSIBILI" si forniscono le seguenti specifiche:

COMPILAZIONE CASELLE

È possibile compilare solamente le caselle in verde. Le restanti caselle sono precompilate e non modificabili.

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Inserire nella riga 5, il nome per esteso della Amministrazione richiedente.

DENOMINAZIONE EDIFICIO

Inserire nella riga 6, il nome per esteso dell'edificio oggetto dell'intervento specificando – ove necessario - anche lotto, palazzina o quanto utile per la individuazione del fabbricato.

CATEGORIA CATASTALE

Inserire nella riga 7 colonna C la categoria catastale dell'edificio oggetto dell'intervento.

TIPOLOGIA EDILIZIA

Selezionare dal menù a tendina nella riga 7 colonna FI la tipologia dell'edificio oggetto dell'intervento come specificati all'art.4 co.1 del Decreto ministeriale 11 febbraio 2021.

CLASSIFICAZIONE EDIFICIO

Selezionare dal menù a tendina nella riga 7 colonna K la classificazione dell'edificio oggetto dell'intervento in base all'art.3 del DPR n. 412/1993 ss.mm.ii.

ZONA CLIMATICA

Selezionare dal menù a tendina nella riga 8 colonna C la zona climatica (art. 2 del DPR n. 412/1993ss.mm.ii) in cui ricade l'edificio oggetto dell'intervento. La selezione determina la restituzione automatica dei requisiti tecnici di soglia come da Tabella 1 e 2 dell'Allegato 1 al D.M. 16.02.2016 "Conto Termico 2.0"

REQUISITI TECNICI

Inserire i requisiti tecnici di progetto. Nel caso in cui tali requisiti non verifichino i parametri di soglia previsti, un messaggio di "Alert" comunica l'impossibilità di inserire i valori che non rispettano tali requisiti.

Inserire nelle caselle di riga 21 o 23 - colonna C, la Potenza nominale Pn del generatore di calore a condensazione di progetto; il foglio elettronico calcola il rendimento termico minimo di soglia da rispettare. Inserire, quindi, nelle caselle di riga 20-21 o 22-23 di colonna D, il rendimento termico utile del generatore di progetto, verificando che sia maggiore o uguale al valore soglia.

Selezionare dal menù a tendina alle righe 24 25 26 colonna D-G la presenza dei sistemi così come definiti.

IMPORTO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI (IVA ESCLUSA)

Inserire nelle righe 29, 30 e 31 colonna E-G, gli importi totali delle opere/interventi (al netto di IVA). L'importo degli interventi di cui alla riga 31 può essere finanziato nel limite massimo del 50% del importo totale dei lavori. Nel caso in cui tale importo superi la percentuale di soglia prevista, un messaggio di "Alert" comunica l'impossibilità di inserire tale valore.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMISSIBILE

Selezionare dal menù a tendina nella riga 35 colonna C la tipologia di intervento come da art.7 co.1 del Decreto ministeriale 11 febbraio 2021.

BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Riportare una sintetica descrizione dell'intervento.

COSTI AMMISSIBILI

Inserire nelle caselle in verde gli importi correlati alle singole voci costituenti il Quadro A "Somme a base d'asta" ed il Quadro B "Somme a disposizione".

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014 , n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105)

Vigente al: 21-6-2021

CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA
DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN
MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 9

(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico degli edifici scolastici ***((, sanitari, sportivi))*** e universitari pubblici)

1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili nido, e universitari negli usi finali dell'energia ***((e di efficientamento e risparmio idrico))***, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8 del presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

((1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:

a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprieta' pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprieta' pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari)).

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui ***((ai commi 1 e 1-bis))***

sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ***((ai commi 1 e 1-bis))*** si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 ***((, 1-bis))*** e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non puo' essere superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non puo' essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine del raggiungimento entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto

clima-energia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti di investimento che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.

10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e' assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Portale Normattiva, Versione 2.0.10